
Quando si paga

PER LE NUOVE ISCRIZIONI — Il diritto annuale dovuto per le nuove iscrizioni nel Registro imprese o nel Rea o per le aperture di nuove unità locali, deve essere pagato in fase di invio della pratica telematica tramite addebito in conto Telemaco oppure, a scelta, entro i successivi 30 giorni tramite [modello di pagamento F24](#).

PER GLI ANNI SUCCESSIVI — Il diritto annuale dovuto da ogni impresa che risulta già iscritta o annotata nel Registro delle imprese e da ogni soggetto che risulta già iscritto nel REA alla data del 1° gennaio di ogni anno, deve essere pagato entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n.435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Al pari delle imposte sui redditi, il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Maggiorazione dello 0,40%

In caso di pagamento nei trenta giorni successivi al termine, l'importo del diritto da versare deve essere maggiorato dello 0,40%, anche in caso di utilizzo in compensazione di crediti relativi ad altri tributi o contributi (art. 3 Circolare 20 giugno 2005, n. 3587/C del Ministero attività produttive).

L'importo dello 0,40% non deve essere arrotondato all'unità di euro.

Proroghe del termine di pagamento

Le eventuali proroghe al termine di pagamento delle imposte sui redditi (ad esempio per i soggetti ISA – Indici Sintetici di Affidabilità) si applicano automaticamente anche al diritto annuale.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Lun 17 Giu, 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (3 votes)

Rate